

Decisione n.104 del 23 dicembre 2025

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) per il tramite dell'(OMISSIS) - (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art.25, comma 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (202517179)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale), nonché la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 (istituzione del difensore civico regionale);

VISTA la nota datata 02/12/2025, firmata il 10/12/2025 ed acquisita l'11/12/2025 al protocollo col n.3001, con la quale la sig.ra (OMISSIS), per il tramite dell'(OMISSIS), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 della L. 241/1990, il riesame del denegato accesso formatosi sulla propria richiesta del 26/09/2025 volta ad ottenere, da parte della (OMISSIS), la documentazione come meglio dettagliata nella medesima istanza;

VERIFICATI preliminarmente la competenza per materia della Difesa Civica, i termini di cui all'art.25, c.4 L. 241/1990 e la mancata presentazione di ricorso al TAR;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art.25, comma 4 della L. 241/1990, in caso di diniego, espresso o tacito, le richieste di riesame vanno presentate al Difensore Civico competente, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dal diniego;
- che nel caso di specie, il diniego della (OMISSIS) all'ostensione documentale, è stato formalizzato con nota del 24/10/2025;
- che, nel termine di legge di 30 giorni, non è stata presentata, da parte della sig.ra (OMISSIS), istanza di riesame nei predetti termini;
- che il deposito dell'istanza *"...deve essere effettuato prima della scadenza del termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 25 c. 4 L. 241/1990 per insorgere contro il diniego di accesso o contro il silenzio tenuto dalla Pubblica Amministrazione in relazione ad una domanda di accesso. Contrariamente, infatti, verrebbe consentito al soggetto di aggirare il termine perentorio previsto dalla citata norma semplicemente azionando un processo amministrativo distinto da quello avente ad oggetto il mero diniego di accesso ed esercitando al suo interno l'azione diretta a far valere il proprio diritto di accesso."* In tal senso, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 settembre 2002, n. 3940, T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 21/05/2018, n.365,
- che *"Non può eludersi, mediante la riproposizione della stessa domanda di accesso agli atti della P.A. e la tempestiva impugnazione del secondo diniego, meramente confermativo, la perentorietà del termine per impugnare un diniego di accesso ai documenti amministrativi. Infatti, il termine per la presentazione del ricorso, previsto dall'art. 25, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, non può riprendere a decorrere per effetto della presentazione di*

un'ulteriore domanda di accesso avente a oggetto i medesimi documenti: si consentirebbe, altrimenti, l'elusione di un termine perentorio previsto dalla legge ai fini della presentazione di un ricorso giurisdizionale, a prescindere dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva lesa (diritto soggettivo o interesse legittimo), di per sé ininfluente sul carattere perentorio del termine, previsto dalla legge a pena di decadenza” T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sentenza, 20/04/2012, n. 750, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sentenza, 04/01/2012, n. 63

- *che, inoltre, “...la reiterazione di una domanda di accesso agli atti della PA può essere accolta in presenza di elementi di novità rispetto alla richiesta originaria, diversamente in sede di giudizio la stessa risulta inammissibile”, In tal senso, TAR Emilia Romagna, Bologna, con la sentenza 6 aprile 2023 n.207;*
- *che “La mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, non vincola l’amministrazione a un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine ovvero oggetto di impugnativa rigettata con sentenza passata in giudicato”, in tal senso, Consiglio di Stato, sez V 15 settembre 2022 n.7999;*
- *che pertanto, non essendo possibile fare riferimento alla data di deposito della seconda istanza di riesame -configurandosi essa solamente in una mera specificazione dell’interesse giuridicamente rilevante all’ostensione documentale-, il diniego dell’Amministrazione deve intendersi formalizzato in data 24/10/2025.*

Tutto quanto sopra precisato in fatto e diritto, ritenendo assorbita dalla questione di procedibilità ogni altra questione di merito

DICHIARA

- l’istanza della sig.ra (OMISSIS) per il tramite dell’(OMISSIS) volta ad ottenere l’ostensione dei documenti per i quali è stato esercitato il diritto di accesso documentale alla (OMISSIS), è **INAMMISSIBILE** per tardività della richiesta;

DISPONE

- che la presente decisione sia inviata a cura dell’Ufficio alla (OMISSIS) e all’Istante.

Il Difensore Civico Regionale
-Avv. Umberto Di Primio-

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.